

considerato che i ricorrenti appartengono allo stesso nucleo familiare, conformemente all'art. 66

c.c.i.i., a tenore del quale i membri di una stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento;

rilevato che i ricorrenti rivestono la qualità di debitori ex art. 65 comma primo c.c.i.i. in quanto soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 comma primo lett.

c) c.c.i.i., atteso che i ricorrenti non sono in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, e ciò in presenza di un indebitamento complessivo di euro 839.452,38 (di cui euro 781.035,61 a carico [redacted] e euro 58.416,77 a carico [redacted] verso, in specie, l'Erario ed il ceto bancario derivante – siccome allegato dagli stessi ricorrenti – dall'esito infausto delle attività imprenditoriali intraprese nel campo del trasporto merci per conto terzi (quanto [redacted]) e della produzione agricola (quanto [redacted]), cui è stata posta fine definitivamente il 11.08.2023 ed il 21.12.2028 con la cancellazione dal Registro delle Imprese rispettivamente della impresa individuale [redacted] e della società [redacted] (come da documentazione in atti);

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 c.c.i.i.; considerato che [redacted] oltre alla titolarità di una Mercedes-Benz, immatricolata nel 2006 e targata [redacted] e comproprietari (per la quota di 1/15) di immobile in Comune di Torre Boldone (Bg), il cui valore di mercato è stimato in euro 5.280,00;

rilevato che la [redacted] è parimenti comproprietari (per la quota di 1/3) di un terreno in Comune di Stezzano (Bg), il cui valore di mercato è stimato in euro 24.000,00;

rilevato, altresì, che i ricorrenti erano comproprietari (per la quota di ½ cadauno) di immobile adibito ad abitazione familiare in Comune di Stezzano, via Circonvallazione Ovest, n. 26, aggiudicato all'asta, al prezzo di euro 158.000,00, in sede di procedura esecutiva iscritta avanti al Tribunale di



Bergamo al n. [REDACTED] e non ancora conclusasi con la distribuzione ai creditori della somma

ricavata dalla vendita forzata del cespite pignorato;

considerato che i ricorrenti sono titolari di beni mobili strettamente personali e sono percettori di reddito in quanto prestano entrambi attività quali lavoratori dipendenti in forza di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la [REDACTED], quanto [REDACTED], e [REDACTED] quanto [REDACTED], e percepiscono una retribuzione mensile ammontante in media, quanto [REDACTED] ad euro 2.300,00 nel corso del 2025 (con computo effettuato su dodici mensilità, tenendo conto che al prestatore di lavoro spettano tredicesima e quattordicesima mensilità) e, quanto [REDACTED] ad euro 470,00 nei primi mesi del 2026 (tenuto conto che [REDACTED] è stato assunto a tempo parziale a partire dal 12.01.2026);

ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale - documentate in atti e verificate dal gestore della crisi - possa essere sottratto dalla liquidazione lo stipendio percepito [REDACTED], a eccezione di un quinto del medesimo nonché della intera tredicesima e quattordicesima mensilità, trattandosi di importo che già nella prospettiva del legislatore e secondo la *ratio* sottesa all'art. 545 comma quarto c.p.c. è idoneo a consentire di rateizzare - in misura economicamente tollerabile per il soggetto passivo - il debito, con conseguente obbligo [REDACTED] di versare al liquidatore l'importo indicato, nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, e ciò per la durata di trentasei mesi;

ritenuto, invece, stante l'importo netto mensile percepito, allo stato, [REDACTED] quale prestatore di lavoro subordinato, che possa essere sottratto dalla liquidazione l'intero stipendio mensile percepito [REDACTED] medesimo - fermo restando, comunque, l'obbligo per [REDACTED] di versare al liquidatore eventuali future entrate che dovessero sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

ritenuto che la liquidazione investe l'intero patrimonio dei debitori e che non può essere assunta dal Tribunale alcuna determinazione per escludere uno specifico cespite, posto che ogni scelta in merito compete alle determinazioni del liquidatore;



osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato

dall'O.C.C., dr. ██████████, il quale ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti e ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

considerato che, ai sensi dell'art. 270 comma secondo lett. b) c.c.i.i., quale liquidatore può essere nominato lo stesso gestore nominato dall'O.C.C.;

osservato inoltre che:

la liquidazione del compenso del gestore della crisi e del liquidatore, ove si tratti del medesimo soggetto, è unitariamente operata dal Giudice Delegato (art. 275 comma terzo c.c.i.i.) e ha quale base di calcolo l'attivo messo a disposizione dei creditori, con esclusione quindi della parte di reddito trattenuta dal ricorrente per il suo mantenimento (art. 268 comma quarto lett. b c.c.i.i.), con la conseguenza che l'importo finale liquidato dal Giudice Delegato potrà anche essere inferiore all'importo eventualmente concordato con l'O.C.C. in occasione del conferimento dell'incarico, perché commisurato all'importo attivo effettivamente liquidato e non alla mera stima del valore dell'attivo;

stante l'unicità del compenso fra O.C.C. e liquidatore, da liquidarsi al termine della procedura, non dovrà essere incluso alcun compenso dell'O.C.C. nello stato passivo a favore degli altri creditori;

l'art. 6 comma primo lett. a) c.c.i.i. contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'O.C.C., ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore (cosicché lo stato passivo approvato dal liquidatore dovrà necessariamente recepire tale disposizione legislativa, nonostante la diversa indicazione contenuta nella relazione particolareggiata dell'O.C.C. o nel ricorso introduttivo);

il compenso al professionista andrà necessariamente limitato alla misura prevista dal D.M. 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento (avendo quale

Firmato Da: VINCENZO DOMENICO SCIBETTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1dccc39b58a476eb73cfcfab7d7e683b
Firmato Da: GRASSO MARILENA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5ec19eeb13c5edab
Firmato Da: LUCA VERZENI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 52ca5f5c64a16383c5b4bb4db6a79d77



base di calcolo il presumibile attivo ricavabile dalla procedura), stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata;

P.Q.M.

visto l'art. 270 c.c.i.i.,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Colombi Claudio e Rocchi Lucia;

nomina Giudice Delegato il dott. Luca Verzeni;

nomina liquidatore il dr. Nicholas Feliciani;

ordina ai ricorrenti di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

asigna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;

ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito dei ricorrenti, a eccezione, quanto [REDACTED], di un quinto del medesimo nonché della intera tredicesima e quattordicesima mensilità, con obbligo

[REDACTED] di versare al liquidatore detto importo, nonché (e ciò quanto ad entrambi i ricorrenti) ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, ossia per la durata di mesi trentasei;

dà atto che, ai sensi degli artt. 270 comma quinto e 150 c.c.i.i., a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati

Firmato Da: VINCENZO DOMENICO SCIBETTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1dccc39b58e476eb73cfcfab7d7e683b
Firmato Da: GRASSO MARILENA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5ec19eeeb13c5eda6
Firmato Da: LUCA VERZENI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 52ca5f5c64a16393c5b4bb4db6a79d77



durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui

beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270 comma secondo lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 c.c.i.i.;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 comma terzo c.c.i.i.;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 c.c.i.i.;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 c.c.i.i.. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'O.C.C.;



Sent. n. 86/2026 pubbl. il 19/03/2026

Cron. n. : 1615/2026

Rep. n. 96/2026 del 20/03/2026

Sent. n. 86/2026 pubbl. il 20/03/2026

dispone che la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale di Bergamo;

ordina la trascrizione della presente sentenza presso i competenti uffici, per il caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'O.C.C..

Bergamo, li 18.03.2026.

Il Giudice est.

Il PRESIDENTE

Dott. Luca Verzeni

Dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Firmato Da: VINCENZO DOMENICO SCIBETTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1dccc39b58a476eb73cfcfab7d7e683b
Firmato Da: GRASSO MARIENA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5ec19eeb13c9e4a6
Firmato Da: LUCA VERZENI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 52ca5f5c64a16393c5b4bb4db6a79d77

